



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori MALLEGNI e GASPARRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2018**

Modifica alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e altre disposizioni in materia di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ha dato attuazione alla delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il citato articolo 3, al comma 1, ha fissato i criteri per il riordino e la razionalizzazione delle camere di commercio sul territorio nazionale, dettagliando il piano di accorpamenti delle stesse per ricondurle obbligatoriamente entro il limite numerico di 60 rispetto alle 105 precedentemente previste.

Successivamente il Ministro dello sviluppo economico, nella passata legislatura, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del succitato decreto legislativo, ha adottato il decreto 8 agosto 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2017, recante «Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale».

La sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017, pronunciata a seguito del ricorso di alcune regioni, ha dichiarato ammissibile e fondata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016 nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»,

anziché «previa intesa» con detta Conferenza.

Tuttavia, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 16 febbraio 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018), ha riadottato, con gli stessi contenuti, il decreto dell'8 agosto 2017, disponendo contestualmente la cessazione dell'efficacia di quest'ultimo.

Il processo di riordino adottato ha, in alcuni casi, recato un danno a imprese e cittadini che hanno visto allontanarsi dai luoghi dove sono materialmente concentrati i loro interessi, un presidio e uno strumento necessario alle proprie attività.

L'accorpamento delle camere di commercio attuato non sempre ha risposto alle reali esigenze del territorio, mettendo in discussione la naturale vocazione delle imprese che vi operano a danno del tessuto economico del Paese.

La conseguenza di questo processo è stata obbligare all'unificazione realtà economiche assolutamente distanti tra loro, con ricadute negative non solo sull'economia del territorio, ma anche sulla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini e sull'individualità culturale ed economica di ciascun ente camerale.

Il presente disegno di legge muove da questa consapevolezza ed ha l'obiettivo di superare le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 219 del 2016, recuperando sostanzialmente il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo previgente.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana».

2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.

3. Dal processo di revisione di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma *5-bis* dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

€ 1,00